"CONSORZIO DI TUTELA DEI VINI TERRE DI COSENZA DOP"

Art. 1 – COSTITUZIONE

1. Ai sensi del D.Lgs. 61/2010 e del DM 16.12.2010 (Costituzione e riconoscimento dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini) è costituito un Consorzio volontario per la tutela dei vini DOP denominato:

"CONSORZIO DI TUTELA DEI VINI TERRE DI COSENZA DOP"

2. Il Consorzio è costituito ai sensi dell'art. 2602 e ss. del codice civile fra i soggetti viticoltori, vinificatori ed imbottigliatori della denominazione **TERRE DI COSENZA** sottoposti al sistema di controllo di cui al D. Lgs. 61/2010.

3. I consorzi di tutela riconosciuti ai sensi dell'art. 17 comma 1 e 4 del D.Lgs 61/2010 sono riconosciuti quali organizzazioni interprofessionali come da art. 158 del Reg. CE n. 1308/2013.

4. Il consorzio di tutela, se rappresentativo di almeno il 40% (quaranta per cento) dei viticoltori e di almeno il 66% (sessantasei per cento) della produzione di competenza dei vigneti iscritti allo schedario viticolo come previsto dall'art. 1, comma 3 del DM 16 dicembre 2010, è incaricato dal Mipaaf di svolgere le funzioni erga omnes di cui all'art. 17 comma 4 del DLgs 61/2010, e quindi si occupa della tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi della denominazione tutelata, nei confronti di tutti i produttori della stessa denominazione, anche non aderenti al consorzio.

5. Il mantenimento del riconoscimento e dell'autorizzazione "erga omnes" è subordinato alla dimostrazione del mantenimento dei requisiti di rappresentatività, nel rispetto del DM n. 7422 del 12.05.2010.

6. Il Consorzio è disciplinato, oltre che dalla normativa comunitaria e nazionale di cui sopra, dal presente statuto, dagli eventuali regolamenti interni e successive

modifiche, integrazioni o sostituzioni.

Art. 2 - DURATA

1. Il Consorzio ha durata sino al 31 dicembre 2050 , salvo proroga.

Art. 3 - SEDE

1. Il Consorzio ha sede presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Cosenza, via Calabria - COSENZA. L'organo amministrativo può istituire e/o sopprimere sedi operative, uffici secondari ed eventuali sezioni staccate qualora, su proposta del Consiglio di amministrazione, l'Assemblea lo ritenesse opportuno, nonché uffici di rappresentanza in Italia e all'estero.

Art. 4 - SCOPI E COMPITI

Il Consorzio riconosciuto ai sensi dell' art. 17, comma 1 del D.Lgs. 61/2010 ha lo scopo di:

a) avanzare proposte di disciplina regolamentare e svolgere compiti consultivi relativi alle DOP tutelate;

b) espletare attività di assistenza tecnica, di proposta, di studio, di valutazione economico - congiunturale della DOP, nonché ogni altra attività finalizzata alla valorizzazione del prodotto sotto il profilo tecnico e divulgativo dell'immagine;

c) collaborare, secondo le direttive impartite dal Ministero, alla tutela e alla salvaguardia della DOP da abusi, atti di concorrenza sleale, contraffazioni, uso improprio delle denominazioni tutelate e comportamenti comunque vietati dalla legge; collaborare altresì con la Regione per lo svolgimento delle attività di competenza della stessa;

d) svolgere, nei confronti dei soli associati, le funzioni di tutela, di promozione, di valorizzazione, di informazione del consumatore e di cura generale degli interessi della relativa denominazione, nonché azioni di vigilanza da espletare

prevalentemente alla fase del commercio, in collaborazione con l'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari e in raccordo con la regione;

e) sensibilizzare i consumatori all'esistenza e alle caratteristiche delle denominazioni tutelate dai sistemi di qualità, attraverso le attività di informazione e promozione;

f) espandere e ricercare nuovi sbocchi di mercato per i prodotti di qualità.

Il consorzio riconosciuto ai sensi dell'art. 17, comma 4 del D.Lgs. 61/2010, oltre a svolgere le attività di cui alle precedenti lettere a), b) c) svolge le attività di cui alla precedente lettera d) nei confronti di tutti i soggetti inseriti nel sistema di controllo anche se non soci del consorzio.

3. Il consorzio inoltre svolge tutte le attività e i compiti attribuiti al Consorzio, in quanto Organizzazione Interprofessionale, dalla legislazione comunitaria e nazionale, ed in particolare:

- organizzare e coordinare le attività di tutte le categorie interessate alla produzione e alla valorizzazione dei prodotti recanti le denominazioni protette;

- definire, previa consultazione dei rappresentanti di categoria delle denominazioni, l'attuazione delle politiche di governo dell'offerta, al fine di salvaguardare e tutelare la qualità del prodotto, e contribuire ad un miglior coordinamento dell'immissione sul mercato delle denominazioni tutelate, nonché definire piani di miglioramento della qualità del prodotto;

- coordinare l'adeguamento dei disciplinari di produzione alle nuove o più moderne esigenze riguardanti la tecnologia, l'immagine, la presentazione ed il consumo, e presentare le relative istanze ufficiali agli organi preposti, ivi compresa la richiesta dell'utilizzo del lotto in etichetta in luogo del contrassegno di cui all'art.

19 del D.Lgs 61/10 e successive modifiche;

- compiere tutte le attività correlate alla applicazione della disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale, riguardante i prodotti a denominazione di propria competenza, nonché l'esercizio delle funzioni previste dal D.Lgs 61/10 e dai relativi decreti di applicazione e successive modifiche e/o integrazioni, oltre che dalla normativa comunitaria, ivi inclusi i compiti operativi, propositivi, consultivi, di vigilanza e di collaborazione con le Autorità centrale e periferica di controllo, e con la Regione Calabria nonché con tutti gli altri soggetti/Enti pubblici e privati competenti in materia di vigneti, uve, vini e prodotti recanti le denominazioni tutelate;

- organizzare e gestire, secondo procedure e possibilità consentite dal D.Lgs 61/10 e decreti applicativi, attività tecniche dirette alla vigilanza dei prodotti recanti le denominazioni tutelate;

- impiegare agenti vigilatori propri o in convenzione con altri Consorzi, anche di altri settori, per le attività di vigilanza, prevalentemente nella fase del commercio;

- assumere interessenze e partecipazioni in imprese, Società, enti ed associazioni con oggetto e finalità di servizio analoghe a quella del Consorzio attraverso cui svolgere e realizzare, in tutto o in parte, talune delle attività connesse con gli scopi istituzionali del Consorzio stesso (integrazione sia in senso orizzontale che verticale). Per le attività esercitate mediante l'intervento delle strutture partecipate il Consorzio potrà rilasciare ad esse fidejussioni e garanzie in genere - escluse quelle di tipo ipotecario - al fine di consentire a costoro il conseguimento degli obiettivi. Per le sopra esposte assunzioni e/o azioni di garanzia dovranno essere osservate, se previste e richieste, le disposizioni contenute nel Testo Unico della legge bancaria di cui al Decreto Legislativo 1 settembre 1993 n. 385.

Il Consorzio può adottare per le sue iniziative un proprio marchio consortile ed eventualmente chiederne l'inserimento nel disciplinare di produzione come logo della denominazione, se incaricato ai sensi all'art. 17 comma 4 del D.Lgs 61/10 e successive modifiche.

Il Consorzio, qualora autorizzato ai sensi dell'art. 17 comma 4 del D.Lgs. 61/10 per le denominazioni tutelate, esercita le funzioni e le attività di cui allo stesso comma 4 nei confronti di tutti i soggetti inseriti nel sistema dei controlli della denominazione, anche se non aderenti al consorzio. I costi derivanti dalle attività di cui al comma 4 dell'art. 17 del D.Lgs. 61/2010 sono a carico di tutti i soggetti viticoltori, vinificatori ed imbottigliatori inseriti nel sistema di controllo, anche se non soci del consorzio, e sono ripartiti sulla base delle quantità di prodotto a denominazione (uva, vino denunciato, vino imbottigliato) sottoposto al sistema di controllo nella campagna vendemmiale immediatamente precedente l'anno nel quale vengono attribuiti i costi. I contributi di cui sopra devono essere riportati in bilancio in conti separati. Il Consorzio autorizzato ai sensi dello stesso art. 17 comma 4 può chiedere ai nuovi soggetti utilizzatori della denominazione al momento della immissione nel sistema di controllo, qualora previsto, il contributo di avviamento di cui alla legge 22 dicembre 2008, n. 201, secondo i criteri e le modalità stabilite dal MIPAAF.

Art. 5 - REQUISITI E MODALITÀ DI AMMISSIONE

1. Possono essere soci del Consorzio tutti gli utilizzatori delle Denominazioni tutelate dal Consorzio medesimo - sottoposti al sistema di controllo di cui al D.Lgs. 61/2010 - che esercitano una o più attività produttive: viticoltura e/o vinificazione e/o imbottigliamento, ovvero:

- gli imprenditori agricoli, singoli o associati, esercenti una o più delle predette

attività produttive;

- le imprese, qualunque sia la loro forma giuridica, le cooperative e cantine sociali che esercitano una o più delle predette attività produttive.

2. I soci delle cantine sociali e delle cooperative hanno un autonomo diritto di associazione al consorzio limitatamente al settore di attività di cui continuano ad essere singolarmente titolari.

3. L'ammissione al Consorzio è garantita a tutti i soggetti partecipanti al processo produttivo dei vini tutelati e deve essere richiesto mediante domanda scritta contenente:

a) l'esatta denominazione o ragione sociale dell'impresa e le generalità del suo legale rappresentante;

b) l'indicazione della sede legale e dei luoghi dove sono svolte le attività dell'impresa;

c) gli estremi dell'iscrizione nel Registro delle Imprese: Sezione speciale imprenditori agricoli per la categoria dei produttori; Sezione ordinaria per gli imprenditori non agricoli;

d) per i viticoltori la superficie iscritta allo schedario viticolo delle Denominazioni di cui all'art. 1;

e) l'indicazione della/delle attività effettivamente svolta/e;

f) la dichiarazione di conoscere il presente Statuto e di assoggettarsi agli obblighi da esso derivanti, dalle deliberazioni legalmente adottate dagli organi Sociali, oltre che dalle leggi e dagli eventuali regolamenti.

4. Il Consiglio di amministrazione, accertato il possesso dei requisiti richiesti, delibera sulla domanda nel semestre della presentazione.

5. Il mancato accoglimento della richiesta può essere impugnato avanti il Collegio

arbitrale con le modalità e termini indicati al successivo art. 22.

6. La qualità di socio si acquisisce in seguito al versamento della quota di ammissione da effettuare entro un mese dalla comunicazione del provvedimento di ammissione.

Art. 6 - QUOTA DI AMMISSIONE

1. All'atto dell'associazione al consorzio i nuovi soci dovranno versare la quota di ammissione che si intende versata a fondo perduto; essa è intrasferibile, non rivalutabile e non genera alcun diritto sul patrimonio del Consorzio.

2. La quota di cui al comma precedente viene stabilita dal Consiglio di Amministrazione in misura fissa e deve essere versata una tantum esclusivamente al momento dell'adesione al Consorzio.

3. L'associazione al Consorzio viene certificata dall'iscrizione nel relativo elenco dei soci che potrà essere suddiviso in base alle diverse categorie produttive di appartenenza. Ogni successiva variazione dovrà essere tempestivamente comunicata per le dovute annotazioni.

Art . 7 - CONTRIBUTO ANNUALE

1. Gli associati sono tenuti al versamento del contributo annuale commisurato ai livelli produttivi espressi da ciascun associato e con le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione, sulla base dei seguenti elementi:

- per i produttori di uva: al chilogrammo di uva rivendicata e denunciata;

- per i vinificatori: per ettolitro di vino feccioso rivendicato e denunciato nell'anno solare;

- per gli imbottigliatori: alla bottiglia di vino prodotta di capacità pari a litri 0.75.

I parametri di cui sopra saranno avvalorati moltiplicando le quantità indicate per una valorizzazione determinata dal Consiglio di Amministrazione con apposito

regolamento adottato in applicazione del presente statuto.

2. La commisurazione dei prodotto ottenuto per ciascuna campagna, ai fini del calcolo del contributo, deve essere effettuata sulla base delle dichiarazioni di vendemmia e/o delle dichiarazioni di produzione presentate per le denominazioni tutelate nella campagna vendemmiale immediatamente precedente così come risultanti dai dati messi a disposizione dai servizi SIAN e/o dalla Struttura di controllo incaricata.

3. Il Consiglio delibera per le denominazioni tutelate, il contributo annuale, calcolato in relazione all'uva denunciata e/o vino denunciato e/o vino imbottigliato, come da risultanze presso i servizi SIAN e/o le Strutture di controllo incaricate. Per le aziende ad inizio attività - categoria viticoltori, si assumerà la quantità massima ottenibile, a norma di disciplinari, per I vigneti posseduti o condotti; per i vinificatori ed Imbottigliatori, il dato di riferimento sarà dichiarato dallo stesso candidato socio, salvo verifica da parte del Consorzio a prima campagna utile ed eventuale conguaglio.

4. Il contributo annuale è composto da:

a. contributo relativo all'attività di valorizzazione;

b. contributo relativo all'attività di tutela e vigilanza;

c. contributo relativo attività di servizio ai soci.

5. I soggetti inseriti nel sistema dei controlli non associati al Consorzio sono tenuti al pagamento dei contributi di cui alla lettera a) e b) qualora il Consorzio sia incaricato ai sensi dell'articolo 17, comma 4, del D. Lgs. 61/2010.

6. I soci, oltre al pagamento del contributo annuale, sono tenuti al versamento di eventuali contributi straordinari deliberati dall'Assemblea, ancorché posti a carico di singole categorie di associati, nel rispetto dei criteri di proporzionalità, in previsione

di spese particolarmente indirizzate a tali categorie e ad eventuali interventi straordinari per la valorizzazione o difesa del prodotto.

7. I termini di pagamento di tutti i contributi sopra citati saranno periodicamente stabiliti dal Consiglio di amministrazione con apposito regolamento o delibera.

8. I contributi dei consorziati e i beni acquistati con questi contributi costituiscono il fondo consortile.

Art. 8 - OBBLIGHI E DIRITTI DEI CONSORZIATI

1. Assoggettamento ad ogni forma di controllo da parte del Consorzio al fine dell'accertamento dell'esatto adempimento degli obblighi statutari assunti.

2. Diritto di partecipazione alle attività del Consorzio e alle assemblee sociali purché in regola con i pagamenti dei contributi.

3. Ciascun socio ha l'obbligo di comunicare al Consorzio l'eventuale perdita di taluno dei requisiti essenziali prescritti per l'ammissione e/o la permanenza nel Consorzio stesso.

4. I consorziati hanno altresì l'obbligo:

- di comportarsi secondo i comuni principi di lealtà commerciale e con la più scrupolosa osservanza delle norme in vigore nell'esercizio di tutte le attività dell'azienda consorziata;
- di non porre in essere atti che costituiscono concorrenza nei confronti dei prodotti tutelati dal Consorzio;
- di non porre in essere atti che costituiscono sleale concorrenza nei confronti degli altri consorziati o che comportino comunque pregiudizio alle denominazioni tutelate;
- di non arrecare pregiudizio all'immagine ed al prestigio del Consorzio con comportamenti incompatibili con la lealtà e la correttezza professionale;
- di non compromettere l'armonia e l'unità in seno al Consorzio con dichiarazioni o

azioni comunque contrarie allo spirito di colleganza ed al rispetto dovuto agli organi rappresentativi del Consorzio.

Art. 9 - SANZIONI

Il Consorzio può vincolare i propri associati ad un corretto comportamento volto alla massima valorizzazione dell'immagine e del prestigio delle Denominazioni tutelate.

Nei confronti dell'associato che non rispetti il presente statuto, i regolamenti interni e le delibere consiliari, il Consiglio di Amministrazione può, in relazione alla gravità dell'infrazione, comminare le seguenti misure disciplinari:

a) censura con diffida;

b) sospensione dal Consorzio sino a un massimo di un anno;

c) esclusione dal Consorzio;

d) denuncia all'Autorità giudiziaria.

Nessun provvedimento può comunque essere adottato se l'interessato non sia stato invitato, tramite lettera raccomandata A.R., a regolarizzare la propria posizione entro un congruo termine o a far pervenire, se lo ritenga opportuno, chiarimenti o giustificazioni.

I provvedimenti di cui sopra devono essere comunicati agli interessati entro quindici giorni dalla delibera mediante lettera raccomandata A.R.

Contro i provvedimenti disciplinari previsti dal presente articolo, l'interessato può instaurare controversia ricorrendo al collegio arbitrale, nei modi e termini previsti dall'art. 22 del presente Statuto.

Il ricorso validamente presentato provoca la sospensione del provvedimento assunto.

Art . 10 PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO

1. La perdita della qualità di consorziato può avvenire per recesso, decadenza, esclusione.

2. In ogni caso di risoluzione del rapporto associativo, il socio deve assolvere tutti gli obblighi anche finanziari assunti e in sospeso, ancorché il rapporto si risolva in corso di esercizio.

Art. 11 - RECESSO, DECADENZA ED ESCLUSIONE

1. Il consorziato può recedere in qualunque momento, ai sensi dell'art. 2 comma 1, lett. C, del DM 16 Dicembre 2010 inoltrando la comunicazione a mezzo lettera raccomandata al Consiglio di amministrazione ed ha effetto fra le parti alla chiusura dell'esercizio in corso. In ogni caso di risoluzione del rapporto associativo il socio deve assolvere tutti gli obblighi finanziari assunti e in sospeso ed è tenuto al versamento totale dei contributi consortili di competenza dell'esercizio sociale dell'anno in cui si è verificato lo scioglimento del vincolo.

2. Decade dal diritto di far parte del Consorzio l'associato che:

a) abbia perduto taluno dei requisiti essenziali di adesione;

b) abbia ceduto a qualsiasi titolo il possesso o la proprietà dell'azienda;

c) si trovi in una situazione di assoluta incompatibilità rispetto agli scopi del Consorzio.

3. Può essere escluso dal Consorzio l'associato che:

a) sia gravemente inadempiente degli obblighi consortili;

b) abbia commesso gravi violazioni del presente statuto, dei regolamenti interni e delle delibere degli organi consortili;

c) senza giustificato motivo, si renda moroso delle quote e dei contributi dovuti, nonostante le diffide e i tempi concessi: tre mesi dalla seconda ed ultima diffida, e comunque non più di un anno per il rientro;

d) sia stato condannato per reati dolosi con sentenza definitiva;

e) svolga attività in concorrenza o in contrasto con gli interessi consortili;

f) negli altri casi previsti da leggi o regolamenti.

4. L'esclusione non solleva dagli obblighi assunti e dalle sanzioni amministrative e pecuniarie comminate anche per effetto dell'esclusione.

5. Sull'esclusione delibera il Consiglio di amministrazione ed il relativo provvedimento deve essere comunicato agli interessati entro quindici giorni dalla delibera mediante lettera raccomandata A.R.

6. L'interessato può impugnare il provvedimento ricorrendo al Collegio arbitrale nei modi e termini previsti dal successivo art. 22.

Art. 12 – ORGANI

Sono organi del Consorzio:

a) l'Assemblea generale dei consorziati;

b) il Consiglio di amministrazione;

c) il Presidente del Consorzio;

d) il Collegio sindacale.

Art. 13 - ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

1. All' Assemblea Ordinaria spetta il compito di:

a) determinare l'indirizzo generale dell'attività del Consorzio per il conseguimento delle finalità consortili;

b) approvare le proposte di modifica dei disciplinari di produzione delle denominazioni tutelate;

c) approvare le proposte di nuove DOP o DOCG la cui zona di produzione interessi in tutto o in parte i territori delimitati delle denominazioni tutelate;

d) deliberare sul rendiconto economico finanziario e sulla relazione dell'attività

svolta nell'esercizio predisposti dal Consiglio di amministrazione secondo le disposizioni statutarie;

e) deliberare sul bilancio preventivo proposto dal Consiglio di amministrazione e relativi contributi;

f) deliberare, su proposta del Consiglio, sull'istituzione e l'ammontare del contributo di avviamento di cui alla legge 201/2008;

g) deliberare il versamento dei contributi straordinari;

h) eleggere il Presidente ed i componenti del Consiglio di amministrazione, determinando la misura degli eventuali compensi;

i) nominare i membri del Collegio sindacale e il suo Presidente, scelti anche fra persone estranee al Consorzio ma con almeno un membro effettivo ed un supplente iscritti nel registro dei revisori contabili;

j) deliberare sull'adesione alle organizzazioni di assistenza e tutela;

k) approvare regolamenti interni, che, se integrano le disposizioni statutarie, dovranno essere trasmessi al Mipaaf per l'approvazione;

l) approvare l'eventuale marchio consortile e i relativi regolamenti d'uso;

m) deliberare su tutti gli argomenti che le siano sottoposti dal Consiglio di amministrazione.

2. Ai fini della presentazione al Mipaaf, per il tramite della Regione, delle richieste di cui ai punti b) e c) del comma precedente, le relative delibere assembleari devono essere assunte nel rispetto del requisito di rappresentatività di cui all'art. 4, comma 2, lett. c) e d) del D.M. 7 novembre 2012, relativo alle procedure per la modifica del disciplinare e alla richiesta di nuove denominazioni.

3. All'Assemblea straordinaria, convocata su decisione del Consiglio di amministrazione, spetta il compito di deliberare su:

a) le modifiche da apportare al presente Statuto;

b) lo scioglimento del Consorzio o la proroga della sua durata;

c) la messa in liquidazione del Consorzio, con la nomina, la definizione dei poteri e la remunerazione dei liquidatori, nonché la devoluzione del patrimonio.

Art. 14 - ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

1. L'Assemblea ordinaria e/o straordinaria è convocata dal Consiglio di Amministrazione e può aver luogo anche fuori della sede e dei locali sociali, purché nel territorio nazionale. Essa è convocata tutte le volte che il Consiglio lo ritiene opportuno o su richiesta di tanti soci rappresentanti almeno un quinto dei voti spettanti all'intera compagine sociale o dal Collegio Sindacale.

2. L'Assemblea deve essere convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno entro il mese di aprite per l'approvazione del Bilancio Consuntivo e Preventivo e per l'esame degli altri argomenti posti all'ordine del giorno.

3. La convocazione avviene tramite invito contenente l'ordine del giorno da spedirsi a mezzo posta, telefax, posta elettronica o altro mezzo anche telematico di cui sia documentabile il ricevimento, a ciascun consorziato al domicilio risultante dal libro soci, almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione.

4. In caso di urgenza e/o di modifiche della convocazione, la stessa può essere inviata per fax, posta elettronica o telegramma almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione.

5. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è costituita dai consorziati iscritti al libro soci, tranne gli esclusi o i sospesi; alla stessa intervengono i componenti del Collegio Sindacale. Essa è presieduta dal Presidente e in sua assenza dal vice Presidente ed in assenza di questo dal Consigliere più anziano.

6. Il Presidente dell'Assemblea nomina il Segretario della stessa, anche non socio.

Spetta al Presidente dell'Assemblea dichiarare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea.

7. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti e/o rappresentati almeno la metà più uno dei voti spettanti all'intera compagine consortile; in seconda convocazione qualunque sia il numero di voti presenti e/o rappresentati.

8. L'assemblea ordinaria delibera sia in prima che in seconda convocazione con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei voti espressi dai consorziati presenti e/o rappresentati.

9. L'assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione, quando siano presenti e/o rappresentati almeno la metà più uno dei voti stessi spettanti all'intera compagine consortile e le relative deliberazioni vengano adottate col voto favorevole di almeno la metà più uno dei voti espressi dai consorziati presenti e/o rappresentati.

In seconda convocazione essa è regolarmente costituita con la presenza e/o con la rappresentanza di almeno un terzo dei voti spettanti all'intera compagine sociale e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi dei consorziati presenti e/o rappresentati.

10. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 2369, comma 2 c.c. l'Assemblea sia ordinaria che straordinaria, in seconda convocazione, non può avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima convocazione.

11. L'Assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, sempre nei modi e nei tempi più sopra riportati.

12. Tutte le deliberazioni delle Assemblee devono essere fatte constatare nel verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

Art. 15 - MODALITÀ DI VOTO

1. Ciascun consorziato ha diritto ad un voto con valore ponderale rapportato alla quantità di prodotto complessivamente ottenuto e/o vinificato e/o imbottigliato per ciascuna denominazione rappresentata, così come risulta dalle sue denunce vendemmiali e di produzione nella campagna immediatamente precedente la sessione assembleare. La valorizzazione del valore ponderale è effettuata applicando la metodologia di cui all'art. 7 comma 1 relativa alla quantificazione del contributo annuale.

2. Le deleghe concorrono a formare il numero totale delle presenze dei consorziati e dei voti validi in Assemblea. Ogni singolo socio non può essere portatore di più di 4 deleghe.

3. Il numero dei voti espressi dalle cooperative per la propria appartenenza alla categoria "viticoltori", previa espressa delega dei singoli viticoltori alla cooperativa per la quantità di uva conferita, sarà pari alla somma dei voti che spetterebbero ai propri soci conferenti prodotto avente titolo, salvo quanto espresso dall'art. 5 comma 2. Per l'appartenenza delle stesse cooperative/cantine sociali alle categorie "vinificatori" e "imbottigliatori", i voti saranno calcolati rispettivamente sul vino rivendicato e denunciato e su quello imbottigliato, a condizione dell'espressa delega dei singoli.

4. Qualora l'associato svolga contemporaneamente più attività produttive, il voto è cumulativo delle attività svolte.

Art. 16 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di amministrazione è costituito da un minimo di 5 membri (compreso il Presidente) eletti dall' Assemblea Ordinaria che ne stabilisce il numero che deve sempre essere dispari (compreso il Presidente).

2. I membri del Consiglio sono eletti dall'Assemblea e sono scelti tra i soci. Tutte le denominazioni tutelate e relative categorie che partecipano al ciclo produttivo, presenti in Consorzio, devono trovare equilibrata rappresentanza in seno al Consiglio.

3. In Assemblea, ciascun consorziato può eleggere solo i membri scelti tra i candidati a rappresentare la propria categoria.

4. Non può essere nominato Amministratore e, se nominato, decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi. Inoltre, non può essere nominato Amministratore o Sindaco dei Consorzio, e se nominato decade dal suo ufficio, chi assume cariche in Organismi, Enti, Associazioni o Società che perseguono scopi e politiche non compatibili con quelli/e perseguiti/e e attuati/e dal Consorzio.

5. I Consiglieri durano in carica per il periodo determinato all'atto del la loro nomina, che comunque non può mai essere superiore a tre anni e sono rieleggibili.

6. Qualora, nel corso del mandato, vengano a mancare uno o più Amministratori, si applica l'art. 2386 c.c.

7. Qualora un membro del Consiglio risulti assente senza giustificato motivo per tre sedute consecutive, questo decade dalla carica.

8. I Consiglieri non hanno diritto a compensi o remunerazioni, salvo che non lo deliberi l'Assemblea. Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio sindacale, determinare l'eventuale compenso.

Art. 17 - POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatte salve le funzioni dell'Assemblea e le materie a

questa riservate dal presente Statuto. In particolare e a titolo meramente semplificativo, il Consiglio:

a) elegge due o più vice presidenti rappresentanti ognuno le categorie non rappresentate dal Presidente;

b) stabilisce i poteri del presidente ed eventualmente del/i vice presidente/i;

c) provvede alla redazione del bilancio consuntivo annuale e redige il i progetto di bilancio preventivo, provvedendo anche alla determinazione e ripartizione delle quote e dei contributi, ivi compresi i costi derivanti dall'esercizio delle funzioni erga omnes di cui all'art. 17 comma 4 del D.Lgs. 61/10 laddove previste;

d) delibera sulle domande di ammissione al Consorzio;

e) fissa la quota di ammissione al Consorzio, ai sensi dell'art. 6;

f) propone all'Assemblea l'istituzione e l'ammontare del contributo di avviamento d cui alla legge 201/2008;

g) predisporre l'eventuale adozione di uno o più regolamenti, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea e del Ministero se integrano disposizioni statutarie;

h) invita a specifiche riunioni di Consiglio esperti vitivinicoli o rappresentanti delle pubbliche amministrazioni, senza diritto di voto.

2. Ai membri del Consiglio di Amministrazione può essere riconosciuto il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio della carica.

Art. 18 CONVOCAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMIMNISTRAZIONE

1. Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente o, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente, tutte le volte che lo ritenga opportuno; oppure quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno tre Consiglieri o dal Presidente del Collegio sindacale.

2. Gli avvisi di convocazione dovranno farsi con lettera, telegramma, fax, posta elettronica o altro mezzo, anche telematico, di cui sia documentabile il ricevimento, almeno cinque giorni prima e, nei casi di urgenza, con i mezzi telematici ma documentabili, almeno due prima della riunione.

3. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

4. Le deliberazioni del Consiglio saranno verbalizzate in apposito libro ed ogni verbale sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario i quali, congiuntamente, potranno rilasciare estratti.

Salvo diversa decisione del Consiglio, il verbale sarà approvato in apertura della seduta successiva.

5. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono essere tenute anche mediante audioconferenza, teleconferenza o altro mezzo idoneo, anche informatico, a condizione che vengano garantiti: la individuazione del luogo di riunione ove saranno presenti almeno il Presidente e il segretario della riunione; l'identificazione dei partecipanti alla riunione; la possibilità degli stessi di intervenire nel dibattito sugli argomenti all'o.d.g., nonché di visionare o ricevere documentazione e di poterne trasmettere.

Art. 19 - PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE

1. Il Presidente rappresenta il Consorzio e in tale qualità deve, informandone il Consiglio, stare in giudizio e compiere tutti gli atti giudiziali e stragiudiziali nell'interesse dell'Ente. A lui spetta la firma sociale e pertanto:

- sottoscrive gli atti del Consorzio anche in giudizio, premettendone la ragione sociale;

- ha la facoltà di nominare gli avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti il Consorzio, dinanzi a giudici ordinari o amministrativi, in ogni grado di giurisdizione;

- rilascia quietanze liberatorie per l'incasso delle somme a qualsiasi titolo e da chiunque versate al Consorzio ed effettua i pagamenti dovuti per le spese di gestione;

- può compiere tutte le operazioni bancarie nell'ambito di appositi rapporti e di affidamenti previamente deliberati dal Consiglio di amministrazione;

- presiede le riunioni delle assemblee e del Consiglio di amministrazione;

- vigila sull'esecuzione delle operazioni consortili ed adempie agli incarichi conferitigli dall'Assemblea o dal Consiglio di amministrazione; vigila sulla tenuta e sulla conservazione dei documenti e dei registri del Consorzio;

- ha facoltà di rilasciare procure speciali e può delegare temporaneamente parte delle proprie attribuzioni ad uno o ad ambedue i vice Presidenti, separatamente o congiuntamente, e/o al Direttore.

2. Il vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza od impedimento.

Art. 20 - COMITATO DI PRESIDENZA

Il Comitato di presidenza è composto dal Presidente, dai due Vice-presidenti, da due Consiglieri nominati dal Consiglio di Amministrazione ed eventualmente da due Consiglieri scelti dal Presidente. Il Consiglio di Amministrazione può demandare ad Comitato di presidenza i compiti previsti dal regolamento interno o altre mansioni ritenute opportune per un miglior funzionamento del Consorzio.

I membri del Comitato di presidenza assenti senza giustificato motivo per tre sedute consecutive decadono dalla carica.

Art. 21 - COLLEGIO SINDACALE

1. I membri del collegio sindacale durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

2. Il Collegio sindacale è nominato dall'assemblea ordinaria ed è composto da tre membri effettivi e due supplenti; la stessa assemblea ne determina il compenso e designa altresì il Presidente del Collegio. Almeno uno dei membri effettivi ed un supplente debbono essere iscritti nell'Albo dei Revisori contabili di cui alla normativa vigente.

3. Il Collegio sindacale:

a) vigila sulla gestione amministrativa del Consorzio nonché sull'osservanza delle leggi e del presente Statuto;

b) assiste alle adunanze dell'assemblea ed a quelle del Consiglio di amministrazione;

c) esamina il rendiconto consuntivo riferendone all'Assemblea, con particolare riguardo alla regolare tenuta della contabilità ed alla corrispondenza del bilancio alle scritture contabili;

Art. 22 COLLEGIO ARBITRALE

1. Le controversie che dovessero insorgere tra i soci ovvero tra i soci ed il Consorzio, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, e tutte le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci, ovvero nei loro confronti, o che abbiano per oggetto la validità di delibere assembleari, potranno essere decise da un Collegio Arbitrale, composto di tre membri tutti nominati dal Presidente del Tribunale di Cosenza.

Gli arbitri giudicheranno in modo irrituale, senza formalità di procedura. Il Collegio Arbitrale dovrà pronunciare il proprio lodo amichevole irrituale entro 90 giorni dalla sua costituzione. Provvederà inoltre alla determinazione delle spese e dei compensi spettanti agli arbitri.

E' fatta sempre salva la possibilità di adire comunque all'autorità giudiziaria ordinaria.

Art. 23 - STRUTTURA OPERATIVA

La direzione del Consorzio può essere affidata ad un Direttore, nominato dal Consiglio di Amministrazione che ne attribuisce le mansioni ed i relativi poteri.

Art. 24 - REGOLAMENTI INTERNI

Il funzionamento tecnico ed amministrativo del Consorzio è disciplinato da uno o più regolamenti interni predisposti dal Consiglio di Amministrazione ed approvati dall'Assemblea.

Nei regolamenti interni possono essere stabiliti i poteri del Direttore, le attribuzioni delle Commissioni tecniche nonché le mansioni dei dipendenti del Consorzio.

Tali regolamenti interni, se integrano disposizioni statutarie, sono sottoposti all'approvazione del Mipaaf.

Art. 25 - MARCHIO CONSORTILE

La disciplina per l'adozione e l'uso del marchio consortile dovrà essere conforme alle condizioni stabilite dall'art. 17 del Dlgs 61/10 e DM 16.12.2010 (Costituzione e riconoscimento Consorzi di tutela) e successive modifiche.

Il marchio consortile può essere proposto come logo delle D.O.P. tutelate ed inserito nel disciplinare di produzione, ai sensi dell'art. 17 c. 7 del D.Lgs 61/2010.

Art. 26 – BILANCIO

1. Il bilancio consuntivo del Consorzio viene redatto in riferimento alla data del 31 dicembre di ogni anno. La redazione del documento rispecchia le disposizioni civilistiche in materia di bilanci societari così come stabilito dal secondo comma dell'articolo 2615 bis del codice civile. Esso, sussistendone i requisiti, potrà essere redatto in forma abbreviata con le indicazioni di cui all'articolo 2435 bis del codice

civile.

2. Non avendo il Consorzio scopo di lucro, gli avanzi di gestione potranno essere destinati dall'Assemblea a copertura di eventuali disavanzi di esercizi precedenti, ovvero riportati a nuovo. E' fatto espressamente divieto di distribuire a qualunque titolo utili o avanzi di gestione o fondi durante la vita del Consorzio, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

3. Il Bilancio preventivo del Consorziò deve essere predisposto dal Consiglio di Amministrazione ogni anno prima dell'Assemblea annuale dei soci e sottoposto all'approvazione della stessa.

4. Nella stesura del documento contabile previsionale e consuntivo, le entrate e le spese specificatamente attinenti all'attività erga omnes di cui all'ari 17 comma 4 del D. Lgs. 61/10 devono essere divise dalle altre spese per attività promozionali a favore dei soci.

Art. 27 – LIQUIDAZIONE

Al verificarsi di una causa di scioglimento si apre la fase dì liquidazione da effettuarsi secondo le norme di cui agli art. 2275 e segg. Cod. Civ., salvo modalità diverse previste dallo statuto ai sensi del l'art. 2612 c. 2 n. 5 .

Il patrimonio netto del Consorzio risultante dal bilancio finale di liquidazione è devoluto ad organismi con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 28 - DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto, valgono le disposizioni dettate dal Codice Civile e da altre norme speciali relative alle particolari caratteristiche del Consorzio di tutela.

Firmato:

Luigi Nola - Andrea Gambardella - Cataldo Maio - Eugenio Cundari - Roberto Bisconte - Natale Braile - Mauro Colacino - Pier Giorgio Falvo - Pierfrancesco Giraldi - Massimo De Rose - Salvatore Marini - Giuseppe Muzzillo - Ippolito Spadafora - Demetrio Stancati - Vincenzo Paese - Pier Luigi Carci - Maurizio Bisconte - Luigi De Santis notaio.